



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0001819-23/06/2015-SC_CAL-T81-P

AL PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di

89021 Cinquefrondi (RC)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 39/2015.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO





REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

Composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Ginestra	Presidente f.f.
Dott.ssa Michela Muti	Referendario
Dott. Raffaele Maienza	Referendario (Relatore)
Dott.ssa Elisabetta Usai	Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 8 giugno 2015

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 18/AUT/2013/INPR, depositata il 01 agosto 2013, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/INPR adottata nell'adunanza del 15 aprile 2014, con la quale

sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la documentazione trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Cinquefrondi (VV) in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2011, acquisita dalla Sezione al prot. n. 1216 del 26/03/2013;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Organo di revisione in ordine al rendiconto della gestione esercizio 2012, acquisita dalla Sezione al prot. n. 2074 del 16/04/2014;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Organo di revisione relativa al rendiconto della gestione esercizio 2013, acquisita dalla Sezione al prot. 5645 del 29/10/2014 (questionario del Revisore);

VISTE le note istruttorie, prot. nn. 177 e 178 del 30 gennaio 2015, con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita;

VISTE le controdeduzioni trasmesse congiuntamente dell'Ente e del Revisore con nota prot. n. 4181 del 24 aprile 2015, acquisita al protocollo di questa Sezione il 28 aprile 2015 al prot. n. 1168;

VISTA l'ordinanza n. 10/2015 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Raffaele Maienza;

FATTO

Con deliberazione n. 123 del 20.07.2012 questa Sezione regionale di controllo, nel procedere all'esame del bilancio dell'esercizio 2010 del Comune di Cinquefrondi (VV), ha rilevato diverse irregolarità e criticità nella situazione economico-finanziaria dell'Ente indicando l'adozione delle misure correttive necessarie per:

1. Accertare le ragioni del mancato riscontro da parte dell'ente e del Revisore contabile alla richiesta istruttoria di questa Sezione relativa al rendiconto 2010;
2. Predisporre ed adottare i necessari interventi correttivi volti ad evitare il superamento dei parametri di deficitarietà;
3. Adottare le opportune iniziative volte ad eliminare il ricorso ad entrate non ripetitive per finanziare spese consolidate;

4. Con riferimento al recupero della evasione tributaria nell'esercizio finanziario 2010, verificare esattamente la somma accertata, confermare a questa Sezione che l'accertamento effettuato è conforme all'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, comunicare a questa Sezione quanto finora riscosso e quali strumenti operativi l'Ente ha posto in essere per la riscossione di tali somme. E' necessario inoltre che analoghe operazioni siano condotte, previa adeguata ricognizione, con riferimento alle somme accertate dall'Ente per recupero evasione tributaria negli anni precedenti al 2010. Si evidenzia il concreto rischio di danno erariale;
5. Avviare immediatamente un analitico esame delle ragioni di mantenimento di tutti i residui attivi costituiti prima del 2006. Con riferimento a ciascun residuo attivo in argomento indicare le ragioni del mantenimento (non essendo sufficiente indicare le ragioni della mancata cancellazione). Avviare la riscossione di tutti i residui attivi esistenti;
6. Verificare se i minori riaccertamenti di residui attivi (compresi quelli del 2010) corrispondono, anche parzialmente, a crediti prescritti al fine di procedere alle dovute segnalazioni alla Procura contabile;
7. Procedere immediatamente ad effettuare una analitica ricognizione dei debiti fuori bilancio esistenti per i quali, se consentito, dovranno essere adottati, altrettanto immediatamente, gli atti previsti dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi compreso il reperimento dei mezzi finanziari necessari. Si rammenta quanto disposto dall'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. Identificare le passività potenziali esistenti e predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura degli eventuali debiti fuori bilancio. Tale azione andrà adottata con riferimento al debito derivante dalla fornitura di acqua nei confronti della Regione;
9. Comunicare eventuali procedimenti di esecuzione forzata avvenuti nel 2010 e gli eventuali adempimenti conseguenti;
10. Comunicare quali iniziative ha intrapreso un merito agli scostamenti tra riscossioni e pagamenti dei servizi conto terzi e l'eventuale incidenza delle erronee imputazioni al titolo VI indicate nel questionario sulla dimostrazione del patto di stabilità 2010;
11. Dare integrale e costante attuazione all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
12. Ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, co.27 e seguenti, della legge 244/2007 e dall'art. 14, co.32, del D.L. 78/2010 e comunicare gli atti adottati in merito;
13. Verificare attentamente la correttezza dei dati, relativi alle spese per il personale, riportati nel questionario (compresa l'assenza di spese all'intervento 03 negli anni 2009 e 2010);

14. Valutare la conformità all'art. 3, commi 55 e seguenti, delle legge 244/2007 degli eventuali incarichi di collaborazione autonoma conferiti;
15. Verificare la correttezza della destinazione delle eventuali risorse variabili e delle eventuali progressioni orizzontali relative alla contrattazione integrativa 2010.

Si disponeva inoltre che le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla predetta deliberazione ed i risultati conseguiti avrebbero dovuto essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine perentorio di tre mesi dal ricevimento della medesima deliberazione.

Con nota del 23/11/2012, prot. n. 13645, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 30/11/2012 al n. 6883 del 30/11/2012, l'Ente ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 22.11.2012 avente ad oggetto "Delibera Corte dei Conti n. 123/2012 - Determinazioni" con la quale si limitava a prendere atto dei rilievi formulati in precedenza dalla Sezione Regionale di Controllo e a dettare le linee guida delle azioni correttive da intraprendere, senza indicare, tuttavia, alcuna concreta misura adottata né gli eventuali risultati conseguiti.

L'Organo di revisione del Comune di Cinquefrondi (6.643 abitanti), ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, ha trasmesso a questa Sezione i questionari contenenti i dati contabili relativi ai rendiconti degli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Esaminati i predetti questionari e la documentazione inviata dall'Ente, il Magistrato istruttore, con le note prot. nn. 177 e 178 del 30 gennaio 2015, ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione, ulteriori elementi di integrazione e chiarimento.

Con nota prot. n. 4181 del 27 aprile 2015, acquisita al protocollo di questa Sezione il 28/04/2015 al prot. n. 1168, l'Ente e l'Organo di revisione hanno fornito riscontro alle richieste istruttorie della Sezione.

Dal momento che gli elementi integrativi forniti nelle citate risposte istruttorie hanno consentito di superare solo in parte le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, si rende necessario evidenziare, di seguito, le irregolarità e le criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze nella gestione finanziaria dell'Ente.

DIRITTO

1. Premessa

L'art. 1, c. 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle*

competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

Il nuovo articolo 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 – inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 – prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".* Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *"nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".*

Ciò premesso, si rileva che al termine dell'attività istruttoria relativa ai rendiconti 2011, 2012 e 2013 del Comune di Cinquefrondi sono stati rilevati vari comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria idonei all'adozione di specifica pronuncia ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel.

2. Indici di deficitarietà strutturale

Nell'esercizio 2013 l'Ente presenta il superamento di n. 3 parametri su 10 e precisamente i nn. 2, 3 e 4. di cui al D.M. 18.02.2013.

Negli esercizi 2011 (D.M. 24.09.2009) e 2012 (D.M. 18.02.2013), risultano superati, rispettivamente, n. 2 parametri (nn. 2 e 4) e n. 4 parametri (nn. 2, 3, 4 e 9).

Nella relazione istruttoria è stato sottolineato come il ricorrere ed il persistere nel corso degli anni delle suddette criticità, riveli l'insufficienza degli interventi messi in atto dall'Ente ed evidenzia la stringente necessità di approntare

ulteriori azioni volte a superare tale situazione che pone il Comune di Cinquefrondi in prossimità della deficitarietà strutturale.

Con la nota del 24/04/2015, l'Ente, nel confermare le oggettive condizioni di criticità strutturale, ha comunicato che è in corso un'attività di analisi delle cause che hanno determinato il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale allo scopo di apportare interventi organizzativi e strutturali che consentano il superamento di tale criticità.

In sostanza, l'Ente si limita ad enunciare la volontà di mettere in campo azioni che dovrebbero tradursi in interventi strutturali risolutivi ed efficaci per superare stabilmente le criticità rilevate.

Tuttavia non viene fornita alcuna dimostrazione documentale di ulteriori dati migliorativi.

Seppur non sufficienti a configurare una situazione di deficitarietà strutturale, determinata dal superamento di 5 parametri su 10, tali indicatori evidenziano nondimeno una situazione di criticità finanziaria che impone l'adozione di idonee azioni correttive.

In particolare, la situazione relativa ai residui attivi di cui al titolo I e III provenienti dalla gestione dei residui che superano il 65% degli accertamenti di competenza dei medesimi titoli e quella dei residui attivi di nuova formazione che provengono dalla gestione di competenza e superano il 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, configura una situazione finanziaria dell'Ente particolarmente critica, che può ormai considerarsi strutturale, atteso il suo ripetersi nel tempo, e che impone quindi agli organismi di programmazione e controllo l'adozione di efficaci misure volte a garantire maggiore attendibilità alle previsioni di bilancio, nonché a promuovere ulteriori azioni correttive finalizzate a incrementare la capacità di realizzazione, in termini di cassa, delle entrate dei titoli I e III.

Ciò premesso, la Sezione ribadisce che le risultanze dei parametri in esame evidenziano una particolare condizione di criticità dell'Ente nella gestione dei residui derivante sia dall'incapacità di realizzare nell'anno la massa attiva delle entrate proprie derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie, sia dalle difficoltà nel pagamento dei residui passivi nell'ambito del processo di formazione e smaltimento degli stessi, che dunque impone all'Ente di adottare un sistema di rimedi idonei ad assicurare gli equilibri finanziari nonché rimuovere le cause delle rilevate criticità, sintomo di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse.

Nel 2013, il mancato rispetto del parametro n. 3, riguardante i residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, non fa altro che confermare, come per gli esercizi 2011 e 2012, la grave incapacità del Comune di riscossione delle entrate proprie.

Ancora, il reiterato superamento del parametro di deficiarietà n. 4 conferma le più volte già rilevate criticità che inficiano il processo di formazione e smaltimento dei residui passivi di parte corrente e che rappresentano l'indice di un rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse.

Inoltre, viene confermata la persistente grave incapacità del Comune di Cinquefrondi di provvedere al pagamento dei propri debiti di parte corrente, specie di quelli risalenti ad esercizi passati e che denota, evidentemente, un preoccupante rallentamento dei processi di erogazione delle spese con conseguente formazione di una massa debitoria di parte corrente in misura tale da non consentire un fisiologico smaltimento delle passività accumulate.

3. Risultato della gestione di competenza

Nella nota istruttoria si evidenziava che l'Ente, nell'anno 2012, aveva costituito il fondo svalutazione crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 per un importo inferiore al 25% (€ 78.171,27 invece di € 87.245,16 che è pari al 25% di € 348.980,64 (res tit. I € 156.399,90 + res. Tit. III € 192.580,74).

Per l'anno 2013 si rilevava che il fondo non era stato costituito, mentre avrebbe dovuto essere pari a € 118.053,28; si evidenziava, inoltre, che lo stesso non avrebbe trovato capienza nel risultato di gestione di competenza dello stesso anno in quanto insufficiente (risultato di gestione di competenza anno 2013 € 1.460,50 – fondo 2013 € 118.053,28).

Inoltre, si riscontrava che i suddetti fondi non venivano inseriti negli importi vincolati degli avanzi di amministrazione dei rispettivi esercizi finanziari.

L'Ente, nella nota di risposta, relativamente al fondo svalutazione crediti anno 2012, affermava che *"l'insufficiente quantificazione dello stesso è dovuta all'esclusione dalla base di calcolo di somme ritenute esigibili per un importo complessivo di € 42.497,87, somme effettivamente incassate nel corso dell'esercizio 2013"*. Per il fondo anno 2013 invece afferma che *"la mancata costituzione è stata determinata dal fatto che nel corso dell'esercizio 2010, per ragioni prudenziali, l'ente ha costituito il fondo svalutazione crediti per un importo tale, che alla data del 01/01/2013, ammontava ad € 150.000,00, infatti, nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 vi è la presenza nell'avanzo di amministrazione di fondi vincolati per un importo di € 191.208,37, di cui 150.000,00 per fondo svalutazione crediti ed € 41.208,37 relativo a residui perenti. Tale situazione, si rileva anche nel conto di bilancio dell'esercizio 2013 che presenta un avanzo di amministrazione che per l'importo di € 191.208,41 è costituito da fondi vincolati per come precedentemente specificato. Pertanto, al 31/12/2013, il fondo svalutazione crediti, confluito nell'avanzo di amministrazione, era pari a € 150.000,00"*.

Orbene, nel ribadire che l'Ente negli anni 2012 e 2013 era tenuto a costituire un fondo svalutazione crediti per come previsto dall'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012, la Sezione, preso atto delle affermazioni contenute nella sopra detta nota in risposta dell'Ente, rileva:

- per l'anno 2012, la costituzione del fondo per un minore importo avrebbe dovuto essere accompagnato da congrue motivazioni, allegando le attestazioni previste dalla norma. Inoltre, lo stesso sarebbe dovuto risultare, quale economia di bilancio, tra le voci che costituiscono l'avanzo di amministrazione vincolato alla lettera d) "Fondo svalutazione crediti".
- per l'anno 2013 si conferma quanto già rilevato nell'istruttoria e cioè che il fondo non è stato costituito e quindi non è potuto confluire, quale economia della gestione, nell'avanzo di amministrazione, ancorché non avrebbe nemmeno trovato capienza nel risultato della gestione di competenza. Inoltre, si rileva che l'implicito utilizzo di quote di avanzo di amministrazione, per come affermato dall'Ente nella nota in risposta, configura la violazione dell'art. 187 del Tuel.

In conclusione, restano le perplessità sul mantenimento degli equilibri di bilancio sia per il 2012 che per il 2013 e si rileva la violazione dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 187 del TUEL.

4. Riscossioni di competenza

Nella nota istruttoria questa Sezione ha rilevato una scarsissima percentuale di riscossione delle entrate proprie e dei pagamenti.

Pertanto, è stato chiesto all'Ente di fornire:

- per ogni titolo-categoria-risorsa di entrata gli importi che, a tutto il 2014, sono stati riscossi sugli accertamenti di competenza del 2013;
- adeguati chiarimenti in merito alla bassissima percentuale dei pagamenti effettuati in riferimento alle spese in conto capitale.

L'Ente, nella nota di risposta, ha indicato gli importi delle riscossioni effettuate al 30 aprile 2015 da cui si rileva che:

- le entrate correnti passano dal 60,16% (al 31/12/2013) al 73,93%. Nel totale le entrate si attestano al 78,13% rispetto al 70,685;
- le riscossioni del titolo I, pur assestandosi al 91,04% rispetto al 73,11% accertato al 31/12/2013, evidenziano ancora una bassa percentuale di riscossione della TARSU/TARES che si attesta al 69,66% rispetto al 41,29% accertato al 31/12/2013. L'ICI/IMU si attesta al 94,38% rispetto all'86,36%.
- per quanto attiene al Titolo III viene ancora rilevato che le riscossioni del Servizio Acquedotto, fognatura e depurazione sono rimaste pari a zero ed

inoltre, che per quanto riguarda il Canone Gestione Gas la percentuale di riscossione è rimasta del 14,18%.

Ciò posto, l'Ente non dimostra di aver posto in essere azioni significativamente migliorative rispetto all'analisi condotta in fase istruttoria in merito alla modesta attività di riscossione delle entrate proprie.

Ciò influisce notevolmente sui flussi di cassa determinando saldi negativi sia nella parte corrente che nel complesso.

E' necessario, pertanto, che l'Ente provveda ad avviare procedure che garantiscano in maniera sollecita ed incisiva la riscossione delle entrate proprie.

Per quanto riguarda i pagamenti in conto capitale l'Ente afferma che la bassa percentuale di pagamenti effettuati in conto competenza è dovuta al fatto che le opere previste nel bilancio 2013 hanno riguardato lavori il cui inizio è avvenuto solo nell'anno successivo, per cui gli stati di avanzamento e i relativi pagamenti hanno interessato l'esercizio 2014.

Resto comunque il fatto che l'Ente presenta una notevole mole di residui attivi e passivi in conto capitale conservati, sia pregressi che di nuova formazione, per i quali non vengono evidenziate le iniziative intraprese o che si intende intraprendere per risolvere la criticità riscontrata.

5. Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo.

Come indicato al quadro 1.3 del questionario al rendiconto 2011, l'Ente ha previsto entrate non ripetitive per il finanziamento di spese correnti straordinarie e precisamente le seguenti:

Entrate: € 189.242,00 per recupero evasione tributaria;

Spese: € 14.791,89 per oneri straordinari della gestione corrente, € 23.013,02 per "benefici contrattuali CPDEL 2007/2009 ed € 38.372,75 per spese legali.

I suddetti dati, attestati dall'Organo di revisione, rivelano che le entrate straordinarie vanno a finanziare in piccola parte spese correnti straordinarie, mentre per la quasi totalità finanziano spese correnti consolidate.

Nella nota di risposta l'Ente dichiara che in merito all'importo previsto per recupero evasione tributaria, nel corso della procedura di rideterminazione dei residui attivi e passivi effettuata al 31/12/2013, nel verificare l'attendibilità delle somme accertate, ha proceduto alla cancellazione di risorse per l'importo di € 100.000,00. Inoltre, attesta che sulle rimanenti somme conservate in bilancio, fino alla data odierna, è stato riscosso l'importo di € 13.268,52.

Nel prendere atto di quanto attestato e certificato dall'Ente si conferma quanto già evidenziato in sede istruttoria e si ribadisce che l'Ente ha previsto nell'anno 2011 entrate non ripetitive che non finanziano esclusivamente spese straordinarie ma anche spese correnti consolidate influenzando in maniera

rilevante gli equilibri finanziari, come peraltro confermato dalla successiva eliminazione della maggior parte delle somme precedentemente accertate.

Si ribadisce, ancora, la bassissima percentuale di riscossione delle stesse accompagnata dalla mancata indicazione delle azioni che l'Ente intende intraprendere per una sollecita accelerazione delle suddette riscossioni.

6. Risultato di cassa. Anticipazione

Nella relazione istruttoria veniva evidenziato che negli anni 2011, 2012 e 2013 il Comune di Cinquefrondi aveva fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria rispettivamente per l'importo di € 77.758,59 per 2 giorni, di € 2.139.724,03 per 233 giorni e di € 2.643.844,22 per 353 giorni, maturando interessi passivi rispettivamente per € 9,97, € 3.356,68 ed € 6.838,04.

Peraltro, atteso il notevole scostamento tra i residui passivi del titolo II e quelli attivi dei Titoli IV e V, si evidenziava l'utilizzo per cassa da parte dell'Ente nel corso degli anni di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente.

Ciò posto, si chiedeva:

- di fornire chiarimenti in ordine all'importo dell'anticipazione di tesoreria utilizzato negli anni 2012 e 2013 in relazione all'importo concedibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel.
- di fornire chiarimenti e di effettuare, per ogni annualità, un'analitica ricostruzione dei fondi vincolati, attestando l'ammontare degli stessi utilizzato per impieghi di parte corrente, la loro costituzione iniziale, la loro natura, la conseguente ricostituzione degli stessi al 31/12 di ogni annualità.

Nella nota di risposta l'Ente dichiara che in merito al superamento del limite concedibile di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per gli anni 2012 e 2013 gli importi di € 2.139.724,03 (2012) e di € 2.643.844,22 (2013) rappresentano la sommatoria di tutti gli utilizzi dell'anticipazione effettuate giornalmente nei corrispondenti anni e non il limite massimo di anticipazione concedibile per ciascuno degli anni considerati. Infatti, sostiene l'Ente, il Tesoriere emette per ogni utilizzo dell'anticipazione di cassa, con cadenza giornaliera, un provvisorio di entrata, successivamente regolarizzato dall'Ente e, per ogni reintegro dell'anticipazione, sempre con cadenza giornaliera, un provvisorio di uscita sulla base delle riscossioni verificatesi.

Relativamente all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente non ricostituiti a fine esercizio, l'Ente dichiara che procederà ad effettuare un'analitica ricostituzione dei fondi vincolati al 31/12 di ogni annualità, fornendo le risultanze che deriveranno da tale attività.

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente in merito all'utilizzo dell'anticipazione dei Tesoreria sebbene si rilevi una poco ortodossa procedura di contabilizzazione delle movimentazioni. E' necessario che tale procedura sia riportata nell'alveo della norma contabile che permetta di rilevare correttamente e con esattezza l'ammontare dell'anticipazione di tesoreria utilizzata.

In ogni caso, si rileva che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, funzionale a far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di liquidità e che, se reiterata nel tempo, denota una stato di precarietà negli equilibri tra entrate ed uscite finanziarie e può essere sintomo di una sovrastima di accertamenti, unita al difetto di una seria e sistematica attività di riaccertamento dei residui.

Si aggiunge, infine, che la sovrastima degli accertamenti e quindi dei residui risulta strumentale al fine di differire l'emersione di strutturali disequilibri, per competenza, tra entrate e spese, rinviando tale manifestazione ad esercizi successivi.

Inoltre, la mancata ricostituzione dei fondi vincolati non permette a questa Sezione di procedere ad una più precisa valutazione della criticità riscontrata.

7. Risultato di amministrazione

Come evidenziato in sede istruttoria il Comune di Cinquefrondi per gli anni 2011, 2012 e 2013 presenta risultati di amministrazione positivi anche se questi scontano l'incidenza predominante dei saldi della gestione dei residui, l'erosione del fondo cassa e, conseguentemente, la bassa percentuale delle riscossioni.

Inoltre, è stato rilevato:

- nel triennio la progressiva diminuzione percentuale della parte vincolata;
- che nell'anno 2012 viene applicata alla spesa corrente una quota dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2011 pari a € 78.171,27 di un importo superiore a quello indicato come parte non vincolata di avanzo, pari a € 8.385,34 (punto 1.5.1 questionario al rendiconto 2012);
- che l'importo dell'avanzo applicato viene utilizzato per costituire il fondo di svalutazione crediti che risulta di pari importo;
- che non viene specificato nei fondi vincolati l'ammontare del suddetto fondo di svalutazione crediti;
- che nel 2013 l'Ente non ha provveduto a costituire il fondo svalutazione crediti, che doveva essere pari ad € 118.053,28, e che lo stesso non è confluito nell'avanzo di amministrazione tra i fondi vincolati;

Ciò posto, per una più puntuale valutazione, all'Ente venivano chiesti chiarimenti in merito oltre ad una più analitica suddivisione dei risultati di

amministrazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 indicando in maniera precisa la natura delle poste che li costituiscono e precisando con esattezza i fondi vincolati e non vincolati indicando la natura delle poste che li costituiscono.

Allo stesso modo, l'Ente avrebbe dovuto indicare la suddivisione del fondo cassa risultante nel 2011 e 2013.

Nella nota di risposta l'Ente produce una suddivisione analitica dell'avanzo di amministrazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 effettuando una scomposizione dei fondi vincolati, non inserita dall'Organo di Revisione nei relativi quadri dei questionari ai rendiconti degli anni 2012 e 2013, dalla quale viene evidenziata la presenza, nel triennio, del fondo svalutazione crediti per un importo per ciascun anno di € 150.000,00.

Inoltre, dichiara che nell'anno 2012 è stato applicato, per destinarlo al finanziamento del fondo svalutazione crediti, fondo che risulta codificato nella spesa corrente, la parte non vincolata dell'avanzo di amministrazione 2011, pari ad € 8.385,34 e si è proceduto, con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 28/09/2012, allo svincolo della parte dell'avanzo di amministrazione vincolato destinato al fondo svalutazione crediti per l'importo pari ad € 69.785,93. Tale attività è stata, pertanto, effettuata in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Infine, dichiara che relativamente alla mancata costituzione del fondo svalutazione crediti per l'anno 2013, come si evince dal prospetto di suddivisione analitica dell'avanzo di amministrazione, lo stesso risultava costituito negli anni precedenti in misura adeguata e, perciò, non si è proceduto al suo ulteriore incremento.

Ciò posto, si prende atto che l'Ente ha provveduto ad effettuare una suddivisione dell'avanzo di amministrazione analitica relativamente alle somme vincolate, il che non viene riscontrato nei questionari trasmessi dall'Organo di revisione.

Inoltre, si prende atto che l'Ente non ha effettuato la suddivisione del fondo cassa risultante al 31/12 del 2011 e del 2013.

Ancora, si prende atto del fatto, per come sopra confermato dall'Ente, che nell'anno 2012 sono state utilizzate quote di avanzo di amministrazione per costituire il fondo svalutazione crediti, ancorché lo stesso non fosse stato costituito in sede di approvazione di Bilancio Preventivo ma soltanto in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Infine si prende atto che per l'anno 2013 il fondo svalutazione crediti non è stato costituito. L'Ente lo indica soltanto tra le componenti dei fondi vincolati non come somme provenienti da economie di bilancio ma come implicito utilizzo di avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Si ribadiscono le perplessità già espresse al paragrafo "Risultato della gestione di competenza" sul mantenimento degli equilibri di bilancio sia per il 2012 che per il 2013 e si rileva la violazione dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 e all'art. 187 del TUEL.

8. Gestione dei residui

La gestione dei residui rappresenta per l'Ente una delle criticità più rilevanti dal momento che nell'ultimo triennio l'andamento dei residui evidenzia un progressivo aumento tant'è che quelli relativi ai titoli I e III dell'entrata e I della spesa presentano un volume superiore rispetto ai valori soglia individuati dai decreti ministeriali.

Infatti, in sede istruttoria è stata rilevata una scarsa movimentazione dei residui attivi vetusti dei titoli I, III e VI (le percentuali di realizzazione risultano pari al 25,40% nel 2011, al 3,43% nel 2012 e al 38,02% nel 2013).

Così come molto bassa è la percentuale di riscossione dei residui attivi iscritti a ruolo (3,62% nel 2011, 3,86% nel 2012, 2,41% nel 2013).

Peraltro, si è rilevato che complessivamente l'Ente presenta una scarsissima attività di riscossione in conto residui (dal momento che gli incassi in conto residui rappresentano una percentuale dell'accertato pari al 37,91% nel 2011, al 26,63% nel 2012 e al 25,67% nel 2013, con conseguente scarsa capacità di smaltimento dei residui passivi per i quali si rilevano pagamenti sull'impegnato pari al 22,39% nel 2011, al 20,97% nel 2012 e al 18,71% nel 2013).

Inoltre, risulta elevato il grado di vetustà dei residui attivi di parte corrente che è pari al 38,62% nel 2011, al 41,03% nel 2012 e al 44,05% nel 2013, così come elevato risulta il grado di vetustà dei residui passivi di parte corrente che nel 2011 è pari al 14,81%, nel 2012 al 33,40% e nel 2013 al 18,20%.

La vetustà dei residui attivi di parte capitale, in ordine ai titoli IV e V, è pari al 23,14% nel 2013, al 48,99% nel 2011 e al 41,10% nel 2012.

I residui passivi di parte capitale, con riguardo al titolo II, presentano una vetustà del 56,90% nel 2013, del 59,66% nel 2011 e del 54,93% nel 2012.

Relativamente alla parte corrente, nel 2013 come per gli anni 2011 e 2012, la scarsa riscossione riguarda soprattutto i tributi propri (ICI/IMU, TARSU, Proventi Acquedotto, Canone depurazione).

Una volta riscontrate le suddette criticità, rilevanti ai fini degli equilibri di bilancio, della disponibilità di cassa e del risultato di amministrazione, veniva chiesto all'Ente di provvedere a:

1. un'urgente ed ulteriore analisi e verifica dell'attendibilità, veridicità, sussistenza dei residui attivi e passivi intraprendendo una incisiva azione volta ad accelerare la riscossione degli stessi; conseguentemente, l'operazione va svolta

anche per i residui passivi, indicando gli interventi che si intende intraprendere nel rispetto degli artt. 179, 183, 189 e 190 del Tuel e trasmettendo gli atti e i provvedimenti adottati e comunque l'elenco completo e analitico dei residui attivi e passivi suddivisi per annualità.

2. una ricognizione complessiva dei residui, sia attivi che passivi, verificando il rispetto degli artt. 179 e 189 del Tuel in riferimento alle motivazioni addotte per il loro mantenimento, per quelli che presentano una vetustà maggiore di 5 anni, e per i residui di formazione più recente, che presentano una bassissima percentuale di riscossione, e infine, porre in essere procedure che garantiscano la loro efficace riscossione.

L'Ente, nella nota di risposta all'istruttoria, riconoscendo che la gestione dei residui è sempre stata una delle criticità principali, si è limitato a comunicare le azioni che intende mettere in atto affermando che, anche in considerazione dell'entrata in vigore dei nuovi principi contabili degli enti locali con l'introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, è in corso un'attenta e approfondita attività di verifica dell'attendibilità e sussistenza dei residui attivi e passivi, nell'ambito della quale si sta ponendo una rilevante attenzione su quelli che presentano maggiore vetustà, operando, così, una ricognizione complessiva di tutti i residui.

A completamento di tale operazione di ricognizione, continua l'Ente, si procederà a trasmettere a codesta Corte gli atti e i provvedimenti adottati con l'elenco completo e analitico dei residui attivi e passivi distinti per annualità di provenienza.

Inoltre, l'Ente afferma che procederà ad attivare procedure organizzative e gestionali atte a consentire una migliore e più efficace riscossione delle entrate comunali e, in particolare, delle partite residuali attive.

Ciò posto, si evidenzia che le scarse e lacunose informazioni fornite dall'Ente non permettono a questa Sezione di effettuare in maniera compiuta le necessarie valutazioni.

Pertanto, in sede di adozione delle misure consequenziali, l'Ente e l'Organo di revisione, saranno tenuti ad integrare in maniera esaustiva i dati mancanti producendo la relativa documentazione.

A conferma che la situazione relativa alla gestione dei residui presenta un notevole grado di criticità si rileva che nel triennio 2011/2013 l'Ente ha superato i tre parametri obiettivi di deficitarietà strutturale (nn. 2-3-4) concernenti la gestione dei residui.

Pertanto, considerata la situazione suesposta che concerne l'intera gestione dei residui, confermata dalla ricorrenza dei già segnalati parametri di deficitarietà inerenti proprio la medesima gestione dei residui, la Sezione richiama l'obbligo di

procedere, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio, ad una specifica operazione di riaccertamento sostanziale e non solo formale, finalizzata a verificare, nel caso dei residui attivi, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie dell'Ente al fine di decidere il mantenimento in bilancio dei residui stessi in tutto o in parte (art. 228, comma 3, del T.U.E.L.) e, per quelli passivi, l'entità ed effettività delle posizioni debitorie.

L'Ente deve pertanto accertare l'effettiva possibilità di riscuotere il credito e l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, i crediti, qualora dall'operazione di revisione emerga che gli stessi, di fatto, sono inesigibili o non riscuotibili in tutto o parzialmente, gli stessi devono essere stralciati dal conto dei residui ed inseriti nel conto del patrimonio in apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 T.U.E.L.; punto 55 del principio contabile n. 3; art. 30, comma 3, del D. Lgs 170/2006), per poi essere eliminati anche dal conto del patrimonio.

Il mantenimento dei residui attivi di dubbia esigibilità o chiaramente inesigibili nel bilancio incide inoltre sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione realmente esistente (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria veritiero ed effettivo soltanto nella misura in cui l'Ente dimostri capacità di monetizzare i propri crediti e debiti.

Diversamente, infatti, si avrà una rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente tutt'altro che corrispondente al vero.

Al riguardo, si segnalano i corrispondenti profili di eventuali responsabilità.

9. Recupero evasione tributaria.

Nella relazione istruttoria veniva evidenziato che l'Ente nell'anno 2011, per come esposto nel paragrafo relativo alle entrate non ripetitive, ha previsto somme per recupero evasione tributaria mentre per gli anni 2012 e 2013 nulla è previsto.

Atteso che l'azione di accertamento e verifica dell'evasione tributaria costituisce uno dei compiti istituzionali cui l'Ente è tenuto è stato chiesto di fornire i dovuti chiarimenti e le eventuali azioni intraprese o che si intende mettere in atto.

Inoltre, è stato chiesto all'Ente di comunicare le riscossioni effettuate a tutt'oggi per recupero evasione tributaria per gli importi accertati nell'anno 2011 e precedenti.

Infine, rilevato che l'organo di Revisione al punto 1.8.2 del questionario 2013 ha dichiarato che l'Ente non ha contabilizzato i versamenti operati dal

concessionario al lordo dell'aggio in violazione del principio contabile 2.13, è stato chiesto di fornire i necessari chiarimenti.

Nella nota di risposta, l'Ente afferma di aver dato corso negli anni a un'intensa attività di accertamento sui tributi locali. Sebbene negli anni 2012 e 2013 non risultino iscritte nei rispettivi bilanci somme per recupero evasione tributaria, l'attività di accertamento e conseguente iscrizione a ruolo è stata intensa. Nell'anno 2012 la definizione degli accertamenti e liquidazione ICI anni 2006 e 2007 ha determinato un gettito complessivo pari a € 48.039,00. Nel 2013 la definizione degli avvisi di accertamento ICI anno 2008 ha determinato un gettito pari a € 125.855,00 mentre l'emissione del ruolo coattivo ICI anno 2006 ha determinato un gettito pari a € 94.426,00.

In merito alle riscossioni effettuate a tutt'oggi per recupero evasione tributaria per gli importi accertati nell'anno 2011 e precedenti, l'Ente afferma che ammontano a € 22.876,07.

L'Ente, infine, afferma che la non corretta contabilizzazione dei versamenti operati dal concessionario per la riscossione è avvenuto perché lo stesso concessionario provvede al riversamento delle somme incassate al netto dell'aggio che invece è stato trattenuto in origine.

Appare poco ortodossa la procedura adottata dall'Ente in merito alla contabilizzazione degli accertamenti e delle riscossioni relativi all'azione di recupero dell'evasione tributaria. Infatti, l'Ente afferma che tale azione è stata intensa ed ha portato a consistenti gettiti sia nel 2012 che nel 2013, però, non chiarisce in quali poste di Bilancio sono stati incassati atteso che non risultano accertamenti in conto competenza a tale titolo negli anni considerati. Sono presenti, invece, accertamenti in conto residui sui quali sono state incassate parte delle somme sopra indicate.

Si evidenzia, inoltre, che l'Ente nel triennio considerato non ha previsto né attuato azioni di recupero tributario per la TARSU/TARES e per gli altri tributi minori.

Relativamente alle riscossioni sugli accertamenti anno 2011 e precedenti si rimanda a quanto evidenziato al paragrafo "Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo"

Inoltre, in merito alla non corretta contabilizzazione dei versamenti operati dal concessionario per la riscossione si rileva la violazione del principio contabile 2.13.

Atteso che l'azione di accertamento e verifica dell'evasione tributaria costituisce uno dei compiti istituzionali cui l'Ente è tenuto, la Sezione ritiene necessario che, in sede di adozione delle misure conseguenziali, l'Ente e l'Organo di revisione, chiariscano in maniera esaustiva la mancata previsione per gli anni

2012 e 2013 di accertamenti per evasione tributaria (ICI/IMU – Tarsu e altri tributi minori) dal momento che la motivazione addotta è da ritenersi insoddisfacente.

In ordine alle risultanze che precedono, la Sezione richiama l'obbligo di osservare, tra gli altri, il principio contabile n. 2, punto 16, il quale stabilisce che l'accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale un'entrata è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest'ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Si ricorda che un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l'ammontare; è esigibile se maturato nell'esercizio. In particolare, al punto 17, il principio contabile citato specifica che un'entrata tributaria è accertabile soltanto dopo che sia stato formato il ruolo, o acquisita la denuncia, o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il gettito dal soggetto legalmente competente, o divenuto definitivo l'atto di accertamento o di liquidazione dell'ufficio fiscale competente.

Va peraltro aggiunto che l'eventuale emissione del ruolo, seppur elemento indispensabile della fase dell'accertamento, non è strumento sufficiente a garantire la riscossione del tributo, per la quale è necessario un costante monitoraggio delle scadenze dei ruoli e l'eventuale attivazione delle procedure esecutive.

Si ribadisce, inoltre, che l'omessa riscossione di tasse ed altri tributi comunali, nei termini di prescrizione, può determinare ipotesi di danno all'erario a carico dei soggetti preposti a tale attività. Ancora sul punto, si rammenta l'obbligo di segnalare alla competente Procura regionale della Corte dei Conti le eventuali minori entrate derivanti dalla prescrizione di tributi non riscossi nei termini di legge.

10. Servizi per conto terzi

In sede istruttoria, dall'analisi del quadro 1.13 del questionario sul rendiconto dell'anno 2013, si è rilevato che nelle poste di entrate e di spesa "Altre per conto terzi" vengono inserite voci non pertinenti e che configurano la violazione del principio contabile 2.25.

Sono state riscontrate le seguenti spese che rappresentano poste da allocare in altri titoli di bilancio:

- Spese postali invio fatture servizio idrico	€ 2.860,00
- Spese postali invio accertamenti ICI	€ 1.495,00
- Spese potenziamento biblioteca comunale con fondi regionali	€ 1.699,59
- Rimborso notifiche	€ 70,56
- Elezioni politiche del 24/25/02/2013	€ 26.747,73

- Contributo regionale per recupero prima casa € 30.399,54
- Contributo regionale per famiglie numerose € 7.923,55
- TARES versata per errore € 558,00

Inoltre, è stato rilevato che l'Ente continua a reiterare tali gravi irregolarità contabili (rilevate anche negli anni 2011 e 2012) le quali non consentono una corretta valutazione del risultato e degli equilibri di bilancio potendo anche comportare l'elusione del rispetto del patto di stabilità.

Si invitava, pertanto l'Ente ad effettuare le dovute rettifiche contabili e di conseguenza a rideterminare i risultati e gli equilibri di bilancio nonché a ricalcolare il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità.

Nella nota di risposta l'Ente afferma che non tutte le poste segnalate sono da allocare in altri titoli del bilancio, in quanto le stesse presentano i requisiti previsti dall'ordinamento finanziario per la loro allocazione tra i servizi per conto terzi.

L'unica voce che potrebbe essere stata impropriamente imputata ai servizi conto terzi, sostiene l'Ente, è quella relativa alle spese postali per invio degli accertamenti ICI dell'ammontare di € 1.495,00, spesa che è posta a carico dei soggetti sottoposti all'attività di accertamento e che, pertanto, non può determinare squilibri di bilancio né, tantomeno, avere influenze negative sul rispetto del patto di stabilità interno, in quanto trattandosi di importi da iscrivere tanto nella parte entrata che in quella dell'uscita della parte corrente del bilancio, hanno un effetto neutrale sulla determinazione del rispetto del saldo obiettivo ai fini del patto di stabilità.

Ciò posto, nel prendere atto della poco esaustiva risposta dell'Ente, si ribadisce quanto già rilevato in istruttoria.

Si evidenzia la reiterata violazione del principio contabile 2.25 nel corso di tutto il triennio e si invita l'Ente, in sede di misure conseguenziali ad operare le dovute correzioni.

Su tale aspetto occorre ribadire che le entrate e le spese per conto terzi devono essere limitate esclusivamente a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con conseguenti responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Esse riguardano tassativamente: le ritenute erariali, le ritenute previdenziali o assistenziali o per conto terzi effettuate al personale, i depositi cauzionali, i rimborsi dei fondi economici anticipati all'economista, i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto terzi. Tale ultima voce viene meglio esplicitata nel principio contabile 7.1 di cui all'allegato 2 al D.Lgs. n. 118/2011 il quale definisce "...le entrate e le spese per servizi conto terzi tutte le operazioni poste in essere per altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità

ed autonomia decisionale da parte dell'ente.Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi, destinatari della spesa", che prefigura l'errata contabilizzazione anche delle spese elettorali.

Inoltre occorre evidenziare ancora una volta che i servizi per conto terzi danno luogo alla contemporanea insorgenza di un credito e di un debito di corrispondente ammontare. Trattandosi di entrate che fanno sorgere, per l'ente locale che le ha riscosse, l'impegno a pagare al creditore la medesima somma e, analogamente, di spese che fanno sorgere, per l'ente, il diritto a ottenere, dal debitore, il rimborso della stessa somma pagata.

11. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Considerato che negli anni 2011, 2012 e 2013 l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per i seguenti importi, rilevati dai quadri dei questionari sui relativi rendiconti, € 17.048,37, € 9.221,449 ed e 72.009,26, in sede istruttoria è stato chiesto di trasmettere le delibere di riconoscimento con la relativa documentazione allegata nonché, di relazionare sullo stato dei contenziosi in atto, di effettuare una stima delle cause pendenti e infine di specificare se l'Ente ha costituito un adeguato fondo proporzionato agli eventuali contenziosi in essere e ad eventuali debiti che potrebbero formarsi.

Nella nota di risposta l'Ente ha trasmesso:

- n. 5 deliberazioni di consiglio comunale con la quale ha riconosciuto debiti fuori bilancio relativi nell'anno 2011 per un importo complessivo di € 19.300,35;
- n. 4 deliberazioni di consiglio comunale con la quale ha riconosciuto debiti fuori bilancio relativi nell'anno 2012 per un importo complessivo di € 9.221,49;
- n. 8 deliberazioni di consiglio comunale con la quale ha riconosciuto debiti fuori bilancio relativi nell'anno 2013 per un importo complessivo di € 38.874,68;

Si prende atto degli importi complessivi per come risultanti dalle suddette deliberazioni, in parziale rettifica dei dati indicati dall'Organo di Revisione nei quadri dei questionari.

Inoltre, l'Ente elenca circa n. 54 situazioni di contenzioso pendente senza, peraltro, effettuare una stima dell'ammontare dello stesso contenzioso per come richiesto in istruttoria.

Infine afferma che date le continue riduzioni di risorse correnti cui l'Ente è stato soggetto nell'ultimo quinquennio, non è stato in grado di costituire alcun fondo a copertura di eventuali situazioni debitorie che potrebbero verificarsi in futuro a seguito dei contenziosi in essere.

12. Tempestività dei pagamenti

Nella nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in merito:

- alla mancata indicazione ai punti 1.13.2, 1.13.3 e 1.13.4 del questionario 2012, dell'ammontare dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 per come previsto dal D.L. n. 35/2013;
- alla mancata richiesta di anticipazione di liquidità di cui al D.L.n. 35/2013 per come risulta al punto 1.13.5 del suddetto questionario;
- alla mancata richiesta, anche per l'anno 2013, di anticipazione di liquidità di cui al D.L.n. 35/2013 per come risulta al punto 1.14.3 del questionario 2013;
- alla mancata indicazione, nel quadro 1.14.4 del questionario al rendiconto 2013, dell'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati a tutto il 31/12/2012 rimasti da estinguere al 31/12/2013.

Inoltre, atteso che, per come risulta dai questionari e dai rendiconti il Comune di Cinquefrondi presenta residui passivi, al 31/12/2012 per complessivi € 8.102.187,77 (dato corretto dall'Ente nella nota in risposta e rispondente ai dati del rendiconto e del quadro del questionario) e al 31/12/2013 per complessivi € 7.792.556,15 (dato corretto dall'Ente nella nota in risposta e rispondente ai dati del rendiconto e del quadro del questionario), che fanno presumere la presenza di debiti certi liquidi ed esigibili, è stato chiesto all'Ente di fornire i necessari chiarimenti in merito nonché di verificare e accertare la presenza dei suddetti debiti e il loro preciso ammontare, indicando i mezzi finanziari con i quali intende farvi fronte.

Nella nota di risposta il Comune di Cinquefrondi, oltre alle precisazioni sopra esposte, afferma che dei residui passivi presenti al 31/12/2013 soltanto € 2.878.253,40 si riferiscono a spesa corrente e, pertanto, spese che potrebbero rappresentare somme certe liquide ed esigibili. Afferma, inoltre, che successivamente alla compilazione del questionario, nel corso del mese di settembre 2014, l'Ente ha riscontrato l'esistenza di debiti di parte corrente che erano certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013 per l'importo di € 892.499,22, per i quali ha attivato la procedura di richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 66/2014.

Ciò posto, dalla lacunosa risposta dell'Ente si desume il mancato chiarimento circa i motivi della mancata indicazione dell'ammontare dei debiti nei punti del questionario degli anni 2012 e 2013, per come previsto dalla normativa vigente.

Peraltro, non ha provveduto ad effettuare e comunicare la presenza e l'ammontare dei suddetti debiti, di quelli ancora presenti al 31/12/2013 e non ha indicato i mezzi con i quali intende farvi fronte, essendosi limitato a precisare che soltanto nel settembre 2014 ha riscontrato l'esistenza di debiti di parte corrente

che erano certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013 per l'importo di € 892.499,22, per i quali ha attivato la procedura di richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 66/2014.

In sede adozione delle misure consequenziali, l'Ente e l'Organo di revisione dovranno integrare in maniera esaustiva i chiarimenti richiesti in istruttoria nonché produrre i dati mancanti con la relativa documentazione.

13. Organismi partecipati

In sede istruttoria, atteso che il Comune di Cinquefrondi possiede 1,80% di partecipazioni nella società Piana Ambiente s.p.a., e considerato che la stessa società ha registrato perdite nel 2010 e nel 2011 (dal 2012 è in liquidazione), è stato chiesto all'Ente e all'Organo di Revisione di determinare gli eventuali oneri a carico del Comune, gli eventuali accantonamenti operati in previsione di eventuali futuri oneri da sostenere, i provvedimenti adottati e che si intendono adottare in merito.

Inoltre, è stato chiesto di trasmettere la documentazione relativa alla verifica dei crediti e debiti reciproci con la suddetta società partecipata ed eventualmente con altre non rilevate, come previsto dall'art. 6 comma 4 della legge 6/7/2012 n. 95, per l'ultimo triennio.

Nella nota in risposta l'Ente afferma che in relazione alla quota di partecipazione nella Società Piana Ambiente spa, poiché la stessa è stata posta in liquidazione nel corso del mese di giugno dell'anno 2012, il Comune non ha mai proceduto alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 06/07/2012 n. 95.

Afferma, inoltre, l'Ente che sono state avanzate da parte del Comune delle contestazioni sullo svolgimento del servizio con conseguente applicazione delle relative penali previste dal contratto di servizio raccolta e trasposto dei rifiuti e servizio spazzamento strade, contestazioni a tutt'oggi, ancora in corso di definizione, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata in data 17/07/2013.

Dalla parziale risposta dell'Ente si rileva, comunque, la violazione dell'art. 6, comma 4 della legge n. 95 del 6 luglio 2012, peraltro, in presenza della successiva pronuncia di fallimento della suddetta Società.

14. Patto di stabilità

Nella nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di produrre, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il prospetto di determinazione dell'obiettivo annuale, copia del prospetto per la determinazione e la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze con tutta la

documentazione dimostrativa delle eventuali riduzioni operate alle entrate e alle spese, nonché, le analitiche documentazioni attestanti la loro veridicità. Inoltre, è stato chiesto di comunicare gli importi della riduzione operata per "riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)" per gli anni 2011,2012 e 2013 e gli importi dell'eventuale Patto Regionale Orizzontale e/o Verticale per gli stessi anni.

Nella nota di risposta l'Ente ha trasmesso la documentazione richiesta e dall'analisi della stessa sembrerebbe che nel triennio abbia rispettato il patto di stabilità. Tuttavia, si evidenzia all'Ente di tener conto di eventuali verifiche successive da effettuare per quanto esposto al paragrafo "Servizi conto Terzi".

15. Spese per il personale

In merito alla spesa del personale in sede istruttoria era stato preliminarmente chiesto all'Ente di chiarire la discordanza di dati rilevata al quadro 6.1 del questionario 2013 relativamente alla consistenza del personale al 31/12/2012 e al 31/12/2013 in quanto si rilevano n. 41 unità in servizio al 31/12/2012 e nessuna cessazione, mentre, si rilevano n. 37 unità di personale in servizio al 31/12/2013 e n. 1 cessazione (mancano n. 3 unità di personale). Dipoi, erano stati chiesti chiarimenti relativamente agli importi inseriti tra le componenti da sottrarre all'ammontare della spesa complessiva, riferiti ad "Oneri derivanti da rinnovi contrattuali" pari a € 170.456,60 per il 2011, € 100.966,05 per il 2012 ed € 94.082,90 per l'anno 2013.

Nella nota in risposta l'Ente afferma che le discordanze rilevate del quadro 6.1 del questionario 2013 sono dovute alla non corretta compilazione dello stesso. Riporta i dati esatti che sono i seguenti:

- anno 2012 - personale al 1/1 n. 41 – cessati n. 4 – personale al 31/12 n. 37
- anno 2013 – personale al 1/1 n. 37 – cessati n. 1 – personale al 31/12 n. 36.

In merito alle anomalie rilevate per gli "oneri derivanti da rinnovi contrattuali" quali importi esclusi dalle componenti della spesa per gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono stati forniti chiarimenti esaustivi dal momento che l'Ente si è limitato a comunicare che si riferiscono a somme relative al rinnovo del contratto dei segretari comunali e del personale dipendente, riferiti alle annualità 2009 e precedenti, ed ha prodotto un elenco del personale che ha beneficiato dei suddetti rinnovi contrattuali ma non ha chiarito in quale anno sono stati corrisposti e per quale motivo vengono escluse dalla spesa del personale per più annualità.

16. Contrattazione integrativa

In sede istruttoria, atteso che dai quadri dei questionari si rileva che per gli anni 2011 e 2012 risultava costituito il fondo delle risorse per la contrattazione

integrativa, mentre non risultava costituito quello relativo all'anno 2013, è stato chiesto all'Ente di:

- comunicare se ad oggi il fondo per l'anno 2013 sia stato costituito e inoltre per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'analitica costituzione degli stessi fondi, i relativi atti di approvazione ed erogazione, nonché gli strumenti e le procedure di cui l'Ente si è dotato per la ripartizione delle medesime risorse.
- indicare se, ai sensi dell'ex art. 4 C.C.N.L. del 22.01.2004, l'ipotesi di accordo sia stata inviata, insieme alla relazione illustrativa, all'Organo di Revisione per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e se sia stata assolta la prescritta trasmissione all'Aran del contratto, con indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Nella nota di risposta l'Ente afferma che il fondo per la produttività anno 2013 è stato costituito in data 31/12/2014 con determinazione del Servizio Finanziario – Tributi-Personale – Bilancio, mentre con le determinazioni del medesimo responsabile n. 13 del 25/01/2012 e n. 312 del 31/12/2011 è stato costituito il fondo per gli anni 2011 e 2012.

Inoltre l'Ente attesta di aver assolto tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia, (l'ipotesi di accordo inviata, insieme alla relazione illustrativa, all'Organo di Revisione per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, la prescritta trasmissione all'Aran del contratto, con indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio).

Attesa la lacunosa documentazione prodotta si invita l'Ente, in sede di adozione delle misure correttive, a trasmettere la documentazione mancante.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria

DELIBERA

di accertare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva.

Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale di Cinquefrondi (VV) per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché siano adottate, ai sensi della testé citata disposizione di legge, le misure correttive necessarie per:

1. sanare le criticità che hanno determinato, nel 2013, il superamento dei parametri – obiettivo n. 2, 3 e 4 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;

2. garantire stabilmente gli equilibri di bilancio, evitando di incorrere nella violazione dell'art. 6, comma 17 del d.l. n. 95/2012 e dell'art. 187 del TUEL;
3. garantire l'effettiva e celere riscossione delle risorse proprie e una tempestiva azione di smaltimento dei pagamenti;
4. adottare le opportune iniziative volte ad eliminare il ricorso ad entrate non ripetitive per finanziare spese consolidate;
5. evitare il ricorso sistematico e reiterato all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e produrre un'analitica ricostituzione dei fondi vincolati indicando l'ammontare degli stessi utilizzati per cassa per impieghi di parte corrente, la loro natura, l'importo iniziale, l'entità di quelli ricostituiti nel corso dell'esercizio e di quelli rimasti da ricostituire al 31/12 di ogni annualità. Sul punto, dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014 e dalla legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);
6. evitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in violazione dell'art. 187 del TUEL. Produrre la suddivisione del fondo cassa al 31/12 del 2011 e del 2013. Chiarire in merito alla mancata costituzione del fondo svalutazione crediti nell'anno 2012, nonché, della minore cifra di quello del 2012;
7. gestire correttamente i residui, la cui formazione deve essere contenuta entro limiti fisiologici;
8. procedere ad una diligente revisione di tutte le partite residuali esistenti e, con particolare riferimento ai residui vetusti, al fine di accertare la sussistenza di ragioni che ne giustifichino il mantenimento, anche come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014 e dalla legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015); relazionare sull'andamento dei residui attivi e passivi; produrre la documentazione richiesta in istruttoria e non trasmessa nonché la documentazione di riaccertamento dei residui relativi agli anni 2011, 2012 e 2013. L'Organo di revisione è tenuto a vigilare.
9. avviare una puntuale ed efficace azione di accertamento e verifica dell'evasione tributaria riferita a tutti i tributi comunali producendo la relativa documentazione, avviare le opportune e sollecite azioni per la loro riscossione, evitare di violare la corretta contabilizzazione dei versamenti operati dal Concessionario per la Riscossione (principio contabile 2.13);

10. prestare la massima attenzione nell'allocazione delle poste contabili tra le riscossioni e i pagamenti per i servizi conto terzi; attenersi al nuovo principio contabile 7.1 di cui all'allegato 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. contenere la formazione di situazioni debitorie fuori bilancio; produrre una stima del contenzioso pendente per come richiesto in istruttoria e predisporre stanziamenti di bilancio adeguati a fronteggiarne gli effetti;
12. dare piena e costante attuazione della vigente normativa relativa alla tempestività dei pagamenti. Relazionare sull'andamento dei residui passivi; produrre i chiarimenti e la documentazione richiesta in istruttoria e non trasmessa. L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla relativa predisposizione da parte dell'Ente del rapporto previsto ai sensi del comma 4 dell' articolo 9 D.L. n. 78/2009;
13. circa le società partecipate evitare di incorrere nella violazione dell'art. 6, comma 4, della legge n. 94/2012. Integrare, chiarire e comunicare quanto chiesto in istruttoria;
14. relativamente al rispetto del patto di stabilità per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tenere conto di quanto esposto al paragrafo "Servizi conto terzi" comunicando le ulteriori verifiche effettuate;
15. chiarire in maniera più puntuale la ragione dell'inserimento delle somme relative al rinnovo del contratto dei segretari comunali e del personale dipendente per diversi esercizi consecutivi tra le somme portate in detrazione dalla spesa complessiva del personale.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le gravi irregolarità accertate e per ripristinare gli equilibri di bilancio dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente deliberazione.

Ordina la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Cinquefrondi.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del giorno 8 giugno 2015.

Il Relatore
f.to dott. Raffaele Maienza

Il Presidente f.f.
f.to Cons. Giuseppe Ginestra

Depositata in segreteria il 22 giugno 2015

Il Direttore della segreteria

F.to dott.ssa Elena RUSSO